

DICHIARA

ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche, in relazione all'art. 110 del TULPS, **di dare inizio alla seguente attività:**

(barrare la fattispecie che interessa)

- 1 – Esercizio di APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA' di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS** come modificato dall'art. 22 della L. n. 289/02 (che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche) per i quali si rinvia alla documentazione allegata.

Apparecchi n. _____ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. A) del TULPS da attivare tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

- 2 – Esercizio di APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO ELETTROMECCANICI PRIVI DI MONITOR di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS** come modificato dall'art. 22 della L. n. 289/2002 (attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a un euro; che contribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie; il valore di ogni premio non può essere superiore a venti volte il costo della partita) per i quali si rinvia alla documentazione allegata.

Apparecchi n. _____ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. A) del TULPS da attivare tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

- 3 – Esercizio di APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITÀ di cui all'art. 110 c. 7 lett. b) del TULPS** che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio che possono consentire per ciascuna partita subito dopo la sua conclusione il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte (per questo tipo di apparecchi l'impiego è consentito solo se sono state assolate le imposte previste) per i quali si rinvia alla documentazione allegata.

Apparecchi n. _____ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. b) del TULPS da attivare tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

- 4 – Esercizio di APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all'art. 110 c. 7 lett. C) del TULPS** basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro per i quali si rinvia alla documentazione allegata.

Apparecchi n. _____ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS da attivare tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

- 5 – Esercizio di GIOCHI LECITI di cui all'art. 86 c. 1 del TULPS R.D. n. 773/1931** per i quali non occorre il Nulla Osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> giochi alle carte; | <input type="checkbox"/> installazione di n. _____ biliardi a stecca o simili; |
| <input type="checkbox"/> dama, scacchi e giochi di società vari; | <input type="checkbox"/> tavolo da ping pong; |
| <input type="checkbox"/> mah jong; | <input type="checkbox"/> calcio balilla o calcio Italia n. _____; |
| <input type="checkbox"/> flipper n. _____ | <input type="checkbox"/> dondolante n. _____. |

Ai fini di cui sopra **DICHIARA INOLTRE che:**

- gli apparecchi installati, di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7 del TULPS, sono muniti del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di _____ in data _____ ai sensi dell'art. 38 della Legge 388/2000 come sostituito dal comma 2 dell'art. 22 della Legge 289/2002;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di ESPORRE la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI vidimata dal Questore nei locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco, ai sensi dell'art. 110 TULPS come modificato dall'art. 22 della legge 289/2002, nonché delle norme che disciplinano l'uso dei giochi leciti da parte dei minori (art. 2 regolamento comunale Sale Giochi e art. 110 TULPS comma 4 come modificato dalla L. 289/2002);
- gli apparecchi installati sono di proprietà della Ditta _____ con sede a _____ regolarmente autorizzata alla distribuzione dei congegni ed apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento;

DICHIARA INOLTRE che:

- *nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;*
- *nei confronti dell'impresa sopra specificata così come nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione-legali rappresentanti, non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;*
- *è a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell'impresa sopra specificata non sussiste alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490.*

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (informativa sul trattamento dei dati personali), si comunica quanto segue: 1) i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con strumenti manuali, informatici e telematici; 2) il conferimento dei dati è obbligatorio; 3) l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente; 4) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente; 5) il titolare del trattamento dei dati è il Comune; 6) il responsabile del trattamento sono tutti i dipendenti addetti al Settore cui è indirizzata la richiesta; 7) gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti addetti al Servizio cui è indirizzata la richiesta; 8) i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 (sinteticamente: ottenere informazioni, chiedere aggiornamenti/rettifiche/integrazioni/cancellazioni/ trasformazioni dei dati nonché attestazioni, opporsi al trattamento).

Per presa conoscenza della suesposta informativa

Il richiedente

_____ li _____

Boretto li, _____

Firma

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell'istanza, ai sensi dell'art. 38 c. 3 D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso contrario l'interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

1. copia documento d'identità del denunciante titolare del pubblico esercizio;
2. copia della denuncia all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato evidenziativa del numero dell'apparecchio o congegno corredata della fotocopia del versamento della relativa imposta di trattenimento, in caso di denuncia di cui ai punti 1, 2, 3, 4, oppure copia del nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (qualora rilasciato);

Normativa di riferimento (art. 86 e 110 Testo Unico di Pubblica Sicurezza e succ.)

86. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati. (.....)

110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte. Dal 1^o gennaio, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del DPR n. 640/72, e successive modifiche, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1^o gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38 della legge n. 388/00, e successive modifiche;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'art. 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'art. 38 della legge n. 388/00 e successive modifiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8/bis della legge 689/81, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77, e successive modifiche.

11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. (.....)

Vedi, anche, il D. Dirett. 11/03/2003.

Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 20/05/65, n. 507, dall'art. 1, L. 17/12/86, n. 904 (Gazz. Uff. 29/12/86 n. 300), dall'art. 1, L. 6/10/95, n. 425 e dall'art. 37, comma 3, L. 23/12/00, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27/12/02, n. 289. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388/00 e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta legge n. 289/02.

Vedi, anche, il D. Dirett. 27/10/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2003 n. 255.